



www.giorgifermi.gov.it
TVIS02300L@istruzione.it
TVIS02300L@pec.istruzione.it

SEDE FERMI
via S. Pelaio, 37
0422 304272

SEDE GIORGI
via Terraglio, 53
0422 402522

SEDE GHIRADA
via Medaglie d'Oro, 2b
0422 402281

ALUNNO: COGNOME E NOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA: _____

CLASSE: _____ QUALIFICA _____

C H I E D E

- CERTIFICATO DI ISCRIZIONE a.s. _____
- CERTIFICATO DI ISCRIZIONE E FREQUENZA a.s. _____
- CERTIFICATI DI QUALIFICA a.s. _____
- CERTIFICATO DI DIPLOMA a.s. _____

- Certificati per rinnovo del permesso di soggiorno per cittadini di stati non appartenenti all' Unione Europea
Esente da bollo ai sensi della Legge 405/90 art. 7
- Certificati per rilascio della carta di soggiorno per cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea
Esente da bollo ai sensi della Legge 405/90 art. 7
- Certificati rilasciati per l'ottenimento di borse di studio , buoni libro
Esente da bollo ai sensi del d.p.r. 642/72 tab. b, art. 11
- Certificati richiesti da società sportive su disposizione delle relative federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza.
Esente da bollo ai sensi del d.p.r. 642/72 tab. b, art. 8bis
- Certificati occorrenti per la liquidazione e il pagamento di pensioni, indennità di liquidazione , assegni familiari.
Esente da bollo ai sensi del d.p.r. 642/72 tab. b, art. 9
- Certificati per esonero totale o parziale pagamento tasse scolastiche
Esente bollo ai sensi d.p.r. 642/72 tab. b art. 11
- Certificati rilasciati per l'iscrizione, la frequenza e gli esami della scuola secondaria, scuola privata.
Esente bollo ai sensi della legge 405/90 art. 7
- ALTRO USO E DESTINATARIO: _____
In caso di esenzione è necessario citare nella richiesta l'esatto motivo dell' esenzione.

Nel caso in cui sia necessario ottenere un certificato per utilizzarlo nei rapporti tra privati, si fa presente che i certificati sono sempre in bollo (€ 16,00) da consegnare al momento del ritiro.

Treviso, _____

_____ (firma del richiedente)

ATTENZIONE: per tutti i nostri certificati a seguito dell' entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011) dal 1° gennaio 2012 agli Uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni. Pertanto il nostro Ufficio potrà rilasciare i certificati soltanto ad uso privato. Sul certificato è riportata per legge la seguente dicitura: **"IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO' ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI"** ai sensi dell'art. 15 comma 1 Legge 12/11/2011 n. 183. Per gli uffici pubblici ed i gestori di servizio pubblico i cittadini dovranno utilizzare le autocertificazioni, che i soggetti pubblici sono obbligati ad accettare. Le stesse autocertificazioni potranno essere utilizzate anche nei rapporti con soggetti privati che hanno facoltà di accettarle o meno.